

# Aerodromo Locarno (LSZL)

## Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli

Aeroplani ed elicotteri

Approvazione ai sensi dell'articolo 62 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1)

Le superfici di limitazione degli ostacoli si basano sulle norme e sulle raccomandazioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) direttamente applicabili in Svizzera.

Si applicano le seguenti disposizioni:

La costruzione e la modifica di edifici e impianti nonché di oggetti temporanei e vegetazione che attraversano le superfici di limitazione degli ostacoli sono sottoposte ad autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). I progetti di costruzione e di modifica delle linee ad alta tensione devono essere notificati all'UFAC dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI).

Finché la decisione dell'UFAC non è passata in giudicato, conformemente all'articolo 65 capoverso 4 OSIA non è consentito iniziare i lavori di costruzione o di modifica di un ostacolo alla navigazione aerea.

Le disposizioni relative agli ostacoli alla navigazione aerea sono disciplinate negli articoli da 58a a 70 OSIA.

**Scala 1:10'000**

Data della misurazione degli ostacoli: Maggio 2025

Per domande in merito all'impiego del catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli rivolgersi a: [ols@bazi.admin.ch](mailto:ols@bazi.admin.ch)

Riquadro opzionale da usare per eventuali osservazioni a seguito di esplicita richiesta dell'UFAC



Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio  
Direzione Aeroporto cantonale Locarno  
6596 Gordola

Maggio 2025



### Legenda:

- Striscia di pista
- Superficie di limitazione degli ostacoli per l'avvicinamento e livello di transizione laterale
- Superficie di limitazione degli ostacoli determinante per l'avvicinamento e livello di transizione laterale
- Superficie di limitazione degli ostacoli per il decollo
- Superficie di limitazione degli ostacoli determinante per il decollo
- Superficie di limitazione degli ostacoli per gli elicotteri
- Superficie di limitazione degli ostacoli determinante per gli elicotteri
- Superficie di limitazione degli ostacoli determinate per la superficie orizzontale (242 m s.l.m.) e la superficie conica (242 m s.l.m. – 277 m s.l.m.)
- Attraversamento del terreno: area con un'altezza fissa dal suolo (25 m)
- Traiettorie di volo per gli aeroplani pubblicate nell'AIP
- Traiettorie di volo per gli elicotteri pubblicate nell'AIP
- Traiettorie di volo per gli alianti pubblicate nell'AIP
- Confini comunali
- Chioma dell'albero, altezza in m s.l.m.
- Gruppo di alberi con indicazione della chioma dell'albero più alta in m s.l.m.
- Edificio, altezza in m s.l.m.
- Antenna / pilone, altezza in m s.l.m.

Riquadro:

L'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 63 lettera a e b OSIA nonché l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 65a OSIA mantengono la loro validità anche al di sotto della superficie di limitazione degli ostacoli determinante:

#### Art. 63 Obbligo di autorizzazione

Per la costruzione o la modifica delle seguenti categorie di oggetti il proprietario deve chiedere l'autorizzazione all'UFAC:

- linee aeree ad alta tensione, impianti eolici e slacklines, se raggiungono o superano un'altezza di 60 m;
- altre costruzioni e impianti nonché oggetti temporanei quali piloni di misurazione, gru a fune e gru mobili, se raggiungono o superano un'altezza di 100 m;
- costruzioni e impianti nonché vegetazione che attraversano una superficie registrata in un catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli o di un piano delle zone di sicurezza. Nel caso di oggetti temporanei, quali in particolare le gru mobili, che attraversano per un massimo di 15 metri una superficie orizzontale o conica registrata in un catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli o di un piano delle zone di sicurezza vale solo l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 65a e 65b.

